

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (nel seguito denominata "ENEA" o "Agenzia"), con sede legale e domicilio fiscale in Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 – 00196 Roma (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona del Presidente, ing. Gilberto Dialuce, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia

E

Il Commissario Straordinario del Governo per il recupero e la valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano (nel seguito "Commissario"), domiciliato per la carica presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma Viale Castro Pretorio, 105, 00185 Roma RM, nella persona della dott.ssa Silvia Costa (ENEA e Commissario nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti")

PREMESSO CHE:

- ENEA è un Ente di diritto pubblico, istituito con legge 28 dicembre 2015, n. 221 e posto sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;
- ENEA, tramite il Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e territoriali (SSPT), svolge attività di ricerca, sviluppo e applicazione di

tecnologie e metodologie sui temi della sostenibilità, della economia circolare e di nuovi modelli economici sostenibili, quali la bioeconomia e l'economia blu, dell'uso efficiente delle risorse, della gestione sostenibile delle risorse idriche e dei rifiuti, della gestione sostenibile del territorio, della protezione e valorizzazione del capitale naturale, della sostenibilità delle filiere produttive e del turismo, della difesa del suolo, dei rischi naturali ed antropici, dei sistemi agro-alimentari, della gestione del patrimonio edilizio, della conservazione dei Beni Culturali, del coinvolgimento di tutte le parti interessate attraverso strumenti quali *citizen sciences*, etc;

- Il Commissario Straordinario del Governo per il recupero e la valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene, ha il compito di assicurare il necessario coordinamento, anche operativo, tra le amministrazioni statali istituzionalmente coinvolte e dare un significativo impulso agli interventi di restauro e valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano – Ventotene;

- Le attività di cui al presente Protocollo saranno espletate in stretto coordinamento con le attività che saranno svolte nell'ambito del redigendo Protocollo d'Intesa tra il Comune di Ventotene e l'ENEA.

CONSIDERATO CHE:

- ENEA e Comune di Ventotene stanno stipulando un Protocollo di Intesa per la progettazione, realizzazione e sviluppo di un percorso integrato di progettualità ed interventi per la gestione sostenibile e la transizione circolare delle isole di Ventotene e Santo Stefano in sinergia e coordinamento con il Progetto statale di recupero del Carcere borbonico di Santo Stefano. L'obiettivo del suddetto Protocollo è di dotare le due isole di

un documento di pianificazione integrata sulla progettualità e le iniziative da realizzare per perseguire nuove opportunità di sviluppo socio-economico e di ripopolamento del territorio in armonia con le esigenze di salvaguardia del peculiare ecosistema di Ventotene e Santo Stefano e di sviluppo sostenibile di detti territori. Ulteriore obiettivo è realizzare una sperimentazione “pilota”, a livello nazionale, di sviluppo sostenibile e transizione circolare ripetibile in altre isole minori o in altri contesti territoriali aventi caratteristiche similari;

- È stato avviato dal Governo un progetto di recupero e rifunzionalizzazione dell'ex carcere di Santo Stefano in Ventotene che include la realizzazione di uno spazio espositivo dedicato alla storia del carcere borbonico nonché ad attività di alta formazione, residenze di artisti e di ricerca in ambito nazionale, europeo e mediterraneo incluso il suo patrimonio ambientale e paesaggistico. Tale progetto vuole essere un esempio di sostenibilità in tutte le fasi di intervento e nella futura gestione;

- Le Parti condividono interessi e obiettivi comuni nel promuovere e realizzare iniziative e progetti basati su un approccio integrato e sistemico finalizzati alla gestione sostenibile della riqualificazione dell'ex carcere borbonico di Santo Stefano e al coordinamento e alla coerenza di tali interventi con le attività promosse dal protocollo di Intesa tra il Comune di Ventotene e l'ENEA.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2

(Obiettivi e Oggetto)

Il presente Protocollo d'Intesa ha ad oggetto la collaborazione tra le Parti per la progettazione, realizzazione e sviluppo di un percorso integrato di progettualità ed interventi per la gestione sostenibile del progetto di recupero del Carcere borbonico di Santo Stefano. L'obiettivo è fornire alla struttura commissariale il supporto tecnico scientifico (i) per valutare (nelle diverse fasi ex-ante, in itinere e ex-post), in modo integrato, la sostenibilità dei diversi interventi previsti per l'ex carcere borbonico, (ii) per garantire il coordinamento di tale attività con le altre iniziative in corso e in fase di preparazione sul territorio del Comune di Ventotene compresa, (iii) per la costituzione e l'avvio di un Centro Internazionale per la Crescita Blu da promuovere con le altre realtà della costa pontina.

Una lista, non esaustiva, degli ambiti di azione che saranno considerati nella elaborazione del percorso delle attività include:

- protezione e valorizzazione del territorio e delle coste;
- crescita blu: gestione sostenibile delle risorse ittiche e del mare;
- uso efficiente delle risorse: chiusura dei cicli e neutralità carbonica;
- approdi resilienti;
- mobilità e riqualificazione sostenibile dei collegamenti marittimi;
- turismo e nuove filiere correlate sostenibili;
- sperimentazione di tecnologie innovative terrestri e subacquee in ambito

	culturale e ambientale;	
	• valorizzazione sostenibile del patrimonio rurale e delle attività produttive	
	locali;	
	• recupero di strutture architettoniche di pregio, riqualificazione urbana e	
	valorizzazione del Parco archeologico;	
	• azioni di informazione, divulgazione, coinvolgimento della cittadinanza.	
	Altre tematiche di competenza delle parti potranno essere ivi ricomprese.	
	Resta inteso che le attività verranno impostate di concerto tra le Parti e	
	improntate alla più ampia collaborazione.	
	Art. 3	
	(Durata e recesso)	
	Il presente Protocollo d’Intesa avrà una durata pari a due (2) anni a decorrere	
	dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata potrà essere prorogata per	
	un periodo pari a due (2) anni previo accordo scritto tra le Parti che dovrà	
	intervenire 30 giorni prima della data di scadenza.	
	Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente	
	Protocollo d’Intesa dando un preavviso scritto all’altra Parte di almeno 30	
	(trenta) giorni.	
	In caso di recesso, gli impegni assunti nell’ambito degli Atti successivi in	
	corso di esecuzione dovranno essere comunque portati a compimento, salvo	
	diverso accordo scritto tra le Parti.	
	Art. 4	
	(Oneri finanziari e Costi)	
	Il presente Protocollo d’Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti.	
	Ciascuna Parte sopporta i costi relativi alla collaborazione prevista dal	
	5	

presente atto.

Art. 5

(Responsabili)

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo sarà assicurata da un Responsabile nominato da ciascuna Parte.

I Responsabili del Protocollo saranno:

Per ENEA, il dr. Roberto Morabito, Direttore del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT);

Per il Commissario straordinario del Governo, la Commissaria dott.ssa Silvia Costa, nell'ambito delle sue specifiche competenze e per la durata del suo Mandato.

Art. 6

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Protocollo d'Intesa, di cui siano venute, in qualsiasi modo a conoscenza.

Art. 7

(Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti)

Il background cognitivo di una Parte messo a disposizione dell'altra nell'ambito di un'attività in collaborazione, è concesso in uso gratuito solo per la durata e per lo scopo di quella specifica collaborazione.

Art. 8

(Risultati delle collaborazioni)

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui al presente Protocollo, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione economico-finanziaria e secondo l'apporto inventivo fornito dalle Parti, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca.

Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente.

Fermi restando i principi sopra esposti, le Parti stabiliranno in successivi Atti le clausole specifiche relative alla definizione delle quote, alle modalità di protezione e di ripartizione degli oneri, alle modalità di sfruttamento e di difesa dei diritti congiunti.

Art. 9

(Pubblicazioni)

In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.

Nell'ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati delle attività, solo previa autorizzazione scritta

dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

Se le pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

Art. 10

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., come novellato dal Decreto Legislativo 101/2018 e dal GDPR 2016 (679).

Art. 11

(Modifiche al Protocollo d'Intesa)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al Protocollo d'Intesa per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 12

(Atti successivi)

Le Parti formalizzeranno le attività di dettaglio oggetto del presente Protocollo d'Intesa, attraverso la stipulazione di successivi Atti contenenti i relativi impegni giuridici.

Art. 13

(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo di Intesa, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 14

(Firma digitale)

Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – Codice dell'Amministrazione Digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Per l'ENEA

Per il Commissario Straordinario
del Governo

Il Presidente

La Commissaria

Ing. Gilberto Dialuce

Dr.ssa Silvia Costa